



**ASSOCIAZIONE  
VERSODIVERSO**

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “VERSO DIVERSO”**

## **Art.1 - Costituzione**

E' stata costituita un'associazione a tempo indeterminato, denominata “Versodiverso”  
La sede legale è in Milano, in via Arnolfo di Cambio 1/A.  
Filiali, rappresentanze o sedi secondarie di tale associazione potranno essere aperte in ogni paese della comunità europea.

## **Art.2 - Caratteristiche**

Si tratta di un'associazione senza scopo di lucro, creata con l'intento di occuparsi-informando, formando e intervenendo-di argomenti e temi che riguardano il mondo femminile; e di un network tra quante più donne possibili secondo i principi di democrazia e libertà sanciti dalla costituzione italiana (art.1 e 2) sotto forma di politica femminile.

A tale proposito, si sottolinea come i problemi femminili non siano legati ad alcun credo politico, religioso, di orientamento sessuale o etnico e debbano essere affrontati e-quando possibile-risolti secondo il principio di uguaglianza sancito dalla costituzione italiana(art.3).

Poiché negli ultimi decenni si è notata la necessità da parte delle donne d'incontrarsi e confrontarsi per raggiungere una maggiore propria presenza in tutti i settori-siano essi esclusivamente femminili o meno -questa associazione si propone di rendere note e promuovere tutte le attività- produttive, artistiche, artigianali, espressive, culturali, etc. -gestite da donne.

Si provvederà quindi ad organizzare incontri, mostre, concerti, dibattiti, ricerche e quant'altro si considererà opportuno.

A tale scopo si potrà interagire con altre Associazioni, organizzazioni, enti e quant'altro che condividano i medesimi scopi.

## **Art.3 - Finalità**

Le finalità che quest'associazione si prefigge sono:

- 1)** promuovere ogni genere d'iniziativa ideate da donne che possano rientrare nelle proprie caratteristiche;
- 2)** promuovere tutto ciò atto a migliorare la qualità della vita e l'emancipazione femminile;
- 3)** realizzare iniziative culturali atte alla diffusione della conoscenza della cultura femminile;

- 4)** collaborare con altre associazioni, organizzazione, etc., pubbliche o private che perseguano i medesimi scopi;
- 5)** creare infrastrutture informative riguardanti il benessere psico-fisico delle donne e delle loro problematiche;
- 6)** partecipare attivamente alle iniziative sociali riguardanti le proprie caratteristiche;
- 7)** ricerca e promozione del vivere sano con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'alimentazione, a partire dalla ricerca e sperimentazione di colture e allevamenti alternativi fino all'elaborazione culinaria.

#### **Art.4 - Attività**

- 1)** Corsi di formazione;
- 2)** Degustazioni;
- 3)** Iniziative culturali e ludiche;
- 4)** Corsi di aggiornamento riguardanti salute e benessere psico-fisico;
- 5)** Attività di aggregazione da svolgersi all'interno dei locali dell'associazione o in altri luoghi;
- 6)** Laboratori di studio e ricerca riguardanti gli obiettivi istituzionali.

#### **Art.5 - Modalità di azione**

Per conseguire le finalità istituzionali attraverso le attività sopra citate l'associazione utilizzerà tutti gli strumenti ritenuti idonei per la divulgazione, la progettazione e l'attuazione delle sue attività.

L'associazione potrà curare la produzione, la pubblicazione e la distribuzione di documenti o di periodici di categoria dei quali sarà proprietaria e editrice sia su supporto cartaceo, informatico o altro.

L'associazione potrà inoltre stipulare qualsivoglia genere di collaborazione con altre associazioni, persone fisiche o giuridiche, enti e istituti pubblici o privati per l'attuazione delle sue finalità istituzionali.

#### **Art. 6 - Patrimonio**

- 1)** Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
  - a -** i fondi inizialmente raccolti;
  - b -** le quote annuali versate dalle socie;
  - c -** le quote libere o altri fondi o donazioni;
  - d -** fondi di sponsorizzazione per iniziative individuate;
  - e -** ogni altro bene acquistato o ricevuto in dono all'associazione.

**2)** L'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a** – le quote annuali versate dalle socie;
- b** – i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c** – gli introiti derivanti dallo svolgimento delle sue attività;
- d** – le donazioni da chiunque effettuate non destinate ad incremento del patrimonio.

**3)** L'adesione all'associazione comporta l'obbligo di tesseramento mediante quota annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, tale quota è a fondo perduto così come pure qualsiasi genere di donazione e, in nessun caso, è soggetta a restituzione e non crea diritti di partecipazione ulteriori in capo al socio.

## **Art. 7 – Socie**

**1)** Le socie si suddividono nelle seguenti tipologie:

- a** – socie fondatrici
- b** – socie sostenitrici
- c** – socie amiche

**2)** Fondatrici sono le socie che formalmente hanno partecipato all'atto costitutivo alla presenza di un notaio e coloro che saranno ammesse come tali dal consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla costituzione, mediante richiesta scritta da inviarsi al C.D.

**3)** Sostenitrici sono coloro che successivamente vengono accettate a maggioranza qualificata dal Consiglio Direttivo e – condividendo appieno i fini istituzionali dell'associazione - s'impegnano a partecipare attivamente, prestando la loro opera, alle sue attività, inoltre possono essere elette alle cariche sociali.

**4)** Socie amiche sono coloro le quali aderiscono successivamente all'associazione condividendone gli spazi, i presupposti, le attività e le finalità.

**5)** Tutte le socie si riuniscono in assemblea e solo le fondatrici e le sostenitrici hanno diritto di voto.

**6)** L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Qualora la socia non faccia pervenire almeno trenta giorni prima della scadenza dell'esercizio annuale al Consiglio Direttivo una lettera di dimissioni, la sua adesione s'intenderà rinnovata automaticamente per l'esercizio successivo, con il conseguente obbligo di provvedere al versamento della quota annuale.

**7)** Al momento dell'adesione la socia è tenuta a esprimere tramite firma la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'associazione e l'impegno a osservare statuto e regolamenti.

**8)** Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento recedere dal novero delle socie mediante comunicazione scritta e firmata.

**9)** La socia che ponga in essere condotte contrastanti con le norme del presente Statuto, del regolamento o comunque gravemente lesive dello spirito e delle finalità proprie dell'associazione, può esserne esclusa con delibera motivata del Consiglio Direttivo. L'esclusione è insindacabile ed ha effetto immediato.

**10)** Hanno libero accesso ai locali e alle attività del circolo tutte le socie in possesso della tessera valevole per l'anno in corso.

Per favorire la possibilità che tutte le donne abbiano nei locali dell'associazione un punto di riferimento e di incontro libero e democratico si permette l'accesso senza tessera alle donne di passaggio a Milano e qui non residenti, italiane e straniere, a meno che il loro soggiorno non si prolunghi oltre i tre mesi.

Per la stessa ragione si permette l'ingresso nei locali dell'associazione a un massimo di due invitate per ciascuna socia, purché accompagnate dalle stesse.

### **Art. 8 – Organi associativi**

Gli organi dell'associazione sono:

- a** – l'assemblea;
- b** – il Consiglio Direttivo;
- c** – eventuale revisore o Collegio dei revisori dei conti.

### **Art. 9 – L'assemblea**

**1)** L'assemblea è composta da tutte le socie dell'associazione in regola con la quota associativa.

**2)** Hanno diritto di voto solo le socie fondatrici e le sostenitrici e possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra socia anche se membro del Consiglio Direttivo.

**3)** L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso.

**4)** Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, della Presidente, della Vice Presidente, della Tesoriera, della Consigliera, della Segretaria del Consiglio Direttivo, e di eventuali Revisore dei conti o del Collegio dei Revisori dei conti.

**5)** Delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti alle socie.

**6)** Approva gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio.

**7)** Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto previsto nel successivo art. 14, con la maggioranza di 3/4 delle associate.

**8)** L'assemblea è convocata dalla Presidente ogni qualvolta questa lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da 2/3 (due terzi) del numero totale delle socie (sia amiche che sostenitrici)e, comunque, almeno una volta all'anno.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della adunanza anche mediante affissione presso la sede legale e pubblicazione nel sito ufficiale dell'associazione.

**9)** L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie presenti e rappresentate e con la maggioranza del Consiglio Direttivo ivi compresa la Presidente e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

## **Art. 10 - Il Consiglio Direttivo**

**1)** L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, comprese la Presidente e la Vice Presidente. Esse sono rieleggibili. La carica è della durata di anni cinque.

**2)** Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo venga meno, il Consiglio medesimo può provvedere alla cooptazione di un nuovo membro in sostituzione che resta in carica fino alla prima assemblea ordinaria.

**3)** Il Consiglio viene convocato ogni qualvolta la Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi obiettivamente idonei, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

**4)** Le riunioni sono valide qualora vi partecipi la maggioranza delle consiglieri in carica, anche mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza o altri strumenti tecnologici, anche di futura ideazione, idonei a garantire l'identificazione di tutti i partecipanti ed il loro intervento in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

**5)** Il Consiglio delibera a maggioranza delle partecipanti. In caso di parità prevale il voto della Presidente o, in sua assenza, della Vice Presidente.

**6)** Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura di una segretaria nominata dal Consiglio, sottoscritto dalla Presidente e dalla stessa segretaria.

**7)** Il Consiglio Direttivo è investito da tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in conformità alla legge, allo statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'associazione.

**8)** In particolare, il Consiglio Direttivo delibera su:

**a** - l'indirizzo e la gestione dell'associazione;

**b** - l'ammissione delle socie amiche e sostenitrici;

**c** - la determinazione delle quote annuali;

**d** - l'approvazione di regolamenti di attuazione del presente Statuto e disciplinanti l'attività dell'associazione;

**e** - l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo predisposti dal Presidente da sottoporre all'Assemblea delle socie;

**f** - l'istituzione di eventuali Comitati Scientifici e/o tecnico-consultivi e la disciplina del loro funzionamento;

**g** - le modalità di investimento del patrimonio dell'associazione;

**h** - delibera su ogni altra attività o iniziativa che si rendesse opportuna o necessaria per l'associazione.

**9)** Il Consiglio Direttivo potrà realizzare progetti ed iniziative anche a carattere permanente per promuovere nel modo più ampio possibile le attività dell'associazione, provvedendo alla disciplina di tali iniziative e progetti mediante appositi regolamenti.

**10)** Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, per singoli atti o categorie di essi, alle proprie componenti, anche dietro specifico compenso, determinando i limiti della delega nell'ambito della quale viene attribuita anche la rappresentanza legale della associazione.

**11)** Il Consiglio può altresì conferire a socie non amministratrici, dipendenti o terze non socie procure speciali per il compimento di atti di gestione dell'associazione, determinandone i limiti ed i relativi emolumenti.

**12)** Dalla nomina a consigliere, fatta eccezione per quanto previsto in materia di deleghe, non deriva alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

### **Art. 11 - Presidente**

**1)** Alla Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Ad essa compete l'ordinaria conduzione dell'associazione con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo circa l'attività compiuta; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare con urgenza il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

**2)** La Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

**3)** La Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

### **Art. 12 - Vice Presidente**

La Vice Presidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questa sia impedita all'esercizio delle proprie funzioni.

### **Art. 13 - Eventuale Revisore o Collegio dei revisori dei conti**

Su richiesta dell'assemblea si può sottoporre la gestione dell'associazione al controllo di un Revisore iscritto all'albo dei Revisori dei Conti.

## **Art. 14 - Scioglimento**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non a fini di lucro o a organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 15 - Norme di rinvio**

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, ove compatibili, alle norme contenuto nel libro V del Codice civile.

